

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANNIBALI, VITIELLO, FERRI, MARCO DI MAIO, FREGOLENT, GIACCHETTI, MIGLIORE, MORETTO, NOBILI, NOJA, PAITA, OCCHIONERO, UNGARO

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

Presentata il 1° dicembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (« Carta »), proclamata una prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« CEDU »), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'articolo 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (« ICCPR »), adottato a New York il 19

dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Secondo le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, un riconoscimento reciproco rafforzato delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione tra le autorità competenti e la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il principio del reciproco riconoscimento do-

vrebbe, quindi, diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale nell'Unione.

Conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione deve fondarsi sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e di altre decisioni giudiziarie. Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali degli indagati e degli imputati, la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei rispettivi sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono, altresì, rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri. La direttiva dovrebbe applicarsi a ogni fase del procedimento penale fino a che non diventi definitiva la decisione che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato. La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o l'imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non do-

vrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o gli imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o nel divulgare informazioni ai *media*, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.

La presente proposta di legge è diretta a conferire una delega al Governo per recepire la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Appare del tutto stigmatizzabile, infatti, il ritardo che il nostro Paese continua ad accumulare rispetto all'attuazione della direttiva, il cui termine di recepimento era fissato per il 1° aprile 2018. Dopo più di due anni e mezzo l'Italia continua ad accumulare ritardo nel recepimento, non solo esponendosi all'ennesima procedura di infrazione, ma anche continuando a compromettere la salvaguardia di un principio di tutela che trova ampio riscontro e cristallizzazione anche nella nostra Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione della delega, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Qualora la dotazione del predetto fondo si riveli insufficiente, il decreto legislativo di cui al citato comma 1 del presente articolo è adottato solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



18PDL0127390